

R.G. 72-1/2026



RG N. 38/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel giudizio n. 72-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

MICHELE BASILICO (BSLMHL92S23F205Z) e ALESSANDRO MARMIROLI (MRMLSN66E21G337Y) con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA MAMMONE (MMMPRZ69B51H9260) ed elettivamente domiciliati in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6, presso il difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

I FORISI SRL IN LIQUIDAZIONE (02908500347) con sede legale in Parma, Viale Pasini n. 20 ;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di I FORISI SRL IN LIQUIDAZIONE;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 27 aprile 2026);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di gestione ed affitto di aziende alberghiere;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII (il solo debito erariale ammonta ad € 90.572,52; v. informativa AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE del 27 aprile 2026) ;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII : il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un attivo pari ad € 391.044, ricavi per € 311.728 e debiti per € 604.148;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così



continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass. 7087/2022); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti: debiti di modeste dimensioni, maturati nei confronti di due lavoratori (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004); b) dall'esistenza di debiti erariali per € 90.572,52 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 27 aprile 2026); c) dalla presenza di plurime esecuzioni definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (Tribunale di Parma R.G. Es 366/2024 e R.G. Es. 1016/2022; V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 27 aprile 2026); d) dalla presenza di decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale (n 28/2026- R.G. 81/2026 per € 66.690,15 su ricorso di A2A ENERGIA SPA dichiarato esecutivo ex art 647 c.p.c. per mancata opposizione) nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa



Cancelleria Affari Civili del 28 aprile 2026); e) dalla circostanza che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 riporti perdite per € 183.565; elementi che inducono a ritenere come la complessiva situazione debitoria non consenta, a fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori;

ritenuto di indicare come curatore il dott. GIOVANNI SANNINO, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di I FORISI SRL IN LIQUIDAZIONE (02908500347) con sede legale in 43125 Parma, Viale Pasini n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore BONASERA VINCENZO (BNSVCN63L25G288J);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. GIOVANNI SANNINO (SNNGNN84E03L113M) con studio in STRADA GARIBALDI 28 43121 PARMA (PR), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 16 settembre 2026 ore 11.20;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 10 giugno 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

